

REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo all'applicazione della decisione n. 2/77 del Comitato misto CEE-Portogallo che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, il 22 luglio 1972, è stato firmato un accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante del suddetto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 2/77 che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al suddetto protocollo ;

considerando che occorre applicare questa decisione nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, si applica nella Comunità la decisione n. 2/77 del Comitato misto.

Il testo di questa decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 164.

ALLEGATO

DECISIONE N. 2/77 DEL COMITATO MISTO

del 21 dicembre 1977

che deroga alle disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, denominato in appresso protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che le disposizioni dell'elenco A allegato al protocollo n. 3, modificate dalla decisione n. 2/76 del Comitato misto (1), sono applicabili fino al 30 novembre 1977 per quanto riguarda certi prodotti della voce tariffaria 38.19 ;

considerando che continuano a sussistere le condizioni economiche internazionali che hanno provocato l'adozione di tali disposizioni per i prodotti in questione ; che occorre pertanto prorogarne la validità fino al 31 dicembre 1978,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari applicabili alla voce tariffaria ex 38.19 dell'allegato II del protocollo n. 3, i prodotti di cui alla colonna 2 qui appresso sono considerati prodotti originari del Portogallo o della Comunità a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui alla colonna 4 e le altre condizioni del protocollo n. 3 applicabili a questi prodotti.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
1	2	3	4
ex 38.19	Prodotti ausiliari dello stesso genere di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria del cuoio e della carta non nominati né compresi altrove ; plastificanti, indurenti, stabilizzanti, composti per materie plastiche artificiali e per prodotti a base di materie plastiche artificiali, non nominati né compresi altrove		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 60 % del valore del prodotto finito

(1) GU n. L 328 del 26. 11. 1976, pag. 34.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1977. Essa si applica ai prodotti esportati fino al 31 dicembre 1978 incluso.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Comitato misto

Il Presidente

P. DUCHATEAU
